# BOLLETTINO



# UFFICIALE

# DELLA SOMALIA

Anno I

Mogadiscio, 9 novembre 1957

Suppl. N. 1 al N. 11

PUBBLICAZIONE MENSILE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO PER GLI AFFARI GENERALI DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

PREZZO: So. 3 per numero — Arretrati il doppio — ABBONAMENTI: Annuo: per la Somalia So. 75; Estero So. 100 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1º gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — INSERZIONI: per ogni riga o spazio di riga So. 1,50 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero AA GG. - Dip. Servizi L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tasse Affari

# SOMMARIO

# PARTE PRIMA

# LEGGI E DECRETI

LEGGI:

N N.

## DECRETI:

DECRETO\*LEGGE 9 novembre 1957, n. 8 rep.: Imposta Erariale ii consumo sul petrolio illuminante.

799

DECRETO LEGGE 9 novembre 1957, n. 9 rep.: Aumento imposta erariale di consumo sui carburanti.

800

DECRETO LEGGE 9 novembre 1957, n. 10 rep.: Istituzione dell'Ente Nazionale Ammassi Motoaratura « E.N.A.M. »

800

# PARTE SECONDA

# DECRETI AMMINISTRATIVI

DECRETO 9 novembre 1957, n. 170 rep.: Assunzione di maestri diplomati.

809

DECRETO 9 novembre 1957, n. 171 rep.: Assunzione dal 1º luglio 1957 del Sig. Abdullahi Egal Nur con qualifica di « Maestro coadiutore di 1º classe.».

811

DECRETO 6 novembre 1957, n. 172 rep.: Nomina del Sig. Hagi	
Diriè Herzi a membro del Consiglio di Amministrazione del « Credito Somalo ».	812
DECRETO 7 novembre 1957, n. 173 rep.: Ammasso incenso Campagna 1957-58.	813

# PARTE TERZA

VARIE Ň. N.

# PARTE PRIMA

# LEGGI E DECRETI

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DEGRETO LEGGE 9 novembre 1957, n. 8 rep.

Imposta erariale di consumo sul'petrolio illuminante.

# L'AMMINISTRATORE

RITENUTA la necessità e l'urgenza di provvedere alla imposizione immediata di una imposta di consumo sul petrolio illuminante; SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Finanziari di concerto con il Ministro per gli Affari Economici;

IN VIRTU' delle facoltà conferitegli dall'articolo 8 dell'Ordinanza n. 2 del 5 gennaio 1956;

## DECRETA:

## Art. 1.

Dal 9 novembre 1957 è istituita sul petrolio illuminante una imposta crariale di consumo di So 12 all'ettolitro.

## Art. 2.

In conseguenza di quanto disposto al precedente articolo il prezzo di vendita al minuto del petrolio illuminante è così fissato:

- Cent. 0,80 al litro per il petrolio sfuso
- So. 1,01 al litro per il petrolio in taniche

# Art. 3.

Il presente Decreto entra in vigore alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e sarà immediatamente presentato all'Assemblea Legislativa per la conversione in Legge.

Mogadiscio, lì 9 novembre 1957.

Anzilotti

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD SALAD ABDI MOHAMUD HAGI FARAH ALI QMAR

VISTO e Registrato n. 5 - foglio n. 205.

Mogadiscio, li 9 novembre 1957.

GOVERNO DELLA SOMALIA. DECRETO LEGGE 9 novembre 1957, n. 9 rep. Aumento imposta erariale di consumo sui carburanti.

# L'AMMINISTRATORE

RITENUTA la necessità e l'urgenza di provvedere ad aumentare l'imposta di consumo fissata col Decreto Legge 31 ottobre 1956, convertito in Legge l'8 dicembre 1956, n. 14;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Finanziari di concerto con il Ministro per gli Affari Economici;

IN VIRTU' delle facoltà conferitegli dall'articolo 8 dell'Ordinanza n. 2 del 5 gennaio 1956;

# DECRETA:

# Art. 1.

L'imposta di So. 14,50 all'ettolitro sulla benzina è elevata a So. 17,50 con effetto dal 3 aprile 1957.

# Art. 2.

Il presente Decreto entra in vigore alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e sarà immediatamente presentato all'Assemblea Legislativa per la conversione in Legge.

Mogadiscio, lì 9 novembre 1957.

Anzilotti

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD SALAD ABDI MOHAMUD HAGI FARAH ALI OMAR

VISTO e Registrato - Reg. n. 5 - foglio n. 206. Mogadiscio, lì 9 novembre 1957. Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO LEGGE 9 novembre. 1957, n. 10 rep.

Istituzione dell'Ente Nazionale Ammassi Motoaratura «E.N.A.M.».

# L'AMMINISTRATORE

RITENUTA la necessità e l'urgenza di disciplinare la materia relativa agli ammassi ed alla motoaratura al fine di un migliore adeguamento alle esigenze dello sviluppo economico del Territorio;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di procedere alla costituzione di un apposito ente autonomo di diritto pubblico al quale affidare la gestione degli ammassi e della motoaratura, attualmente in mani dell'Istituto Bancario Credito Somalo:

CONSIDERATA altresì la necessità di apportare le dovute modifiche alla legislazione vigente che regola l'attività dell'Istituto Bancario Credito Somalo;

VISTA l'Ordinanza n. 3 del 22 febbraio 1954, che istituisce il

Credito Somalo;

VISTA la Legge n. 10 del 30 settembre 1956 relativa alla estensione delle attività del Credito Somalo;

VISTO il Decreto 30 settembre 1956, n. 95, che approva il nuovo Statuto del Credito Somalo;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Economici;

IN VIRTU' delle facoltà conferitegli dall'art. 8 dell'Ordinanza 5 gennaio 1956, n. 2;

# DECRETA:

# Art. 1.

# Costituzione dell'E.N.A.M.

E' istituito l'ENTE NAZIONALE AMMASSI MOTOARATURA — E.N.A.M. gon sede legale ed amministrativa in Mogadiscio.

L'ENA.M. ha una propria personalità giuridica quale Ente Autonomo di diritto pubblico.

# Art. 2.

# Compiti del Ministero per gli Affari Economici nei confronti dell'E.N.A.M.

Il compito di indirizare l'attività dell'E.N.A.M. è affidato al Ministero per gli Affari Economici. A tal fine detto Dicastero stabilirà, con appositi suoi provvedimenti, sentito il Consiglio dei Ministri, quali prodotti sono destinati all'ammasso, i quantitativi, le località e le modalità di raccolta, la data di inizio e di cessazione delle operazioni relative, i magazzini o silos destinati alla conservazione, i mezzi e le lavorazioni per la migliore custodia, le fonti finanziarie per provvedere agli acquisti, le modalità di erogazione e recuperi nonchè il costo delle dette fonti finanziarie, il prezzo d'ammasso e quello di vendita, il costo di tutto il servizio e quanto altro possa essere ritenuto utile.

Nella eventualità che i detti provvedimenti abbiano una incidenzà finanziaria sul bilancio del Governo della Somalia, essi saranno adottati di concerto con il Ministero per gli Affari Finanziari, sentito il Consiglio dei Ministri. Norme precise emanerà, altresì, il Ministero per gli Affari Economici, sentito il Consiglio dei Ministri, per regolare il servizio motoaratura.

### Art. 3.

# Finalità dell'E.N.A.M.

L'E.N.A.M. la lo scopo di gestire, per conto del Governo della Somalia l'ammasso di cereali ed altri prodotti, nonchè il servizio motoaratura secondo le disposizioni impartite dal Ministero per gli Affari Economici. All'E.N.A.M. possono essere passati in proprietà i magazzini ed i silos destinati allo scopo istituzionale ed allo stesso Ente potrà eventualmente essere dato l'incarico di procedere alla costruzione di nuovi magazzini che si rendessero necessari per la conservazione dei prodotti ammassati. L'Ente è facultato a compiere tutte le operazioni inerenti al raggiungimento dei compiti affidatigli.

# Art. 4.

# Passaggio all'E.N.A.M. della gestione ammassi e motoaratura del Credito Somalo

A modifica di quanto disposto con i relativi provvedimenti legislativi, cessa l'attuale gestione di ammassi e motoaratura affidata al Credito Somalo. Ogni attività e passività di tale gestione passa, in virtà del presente decreto legge, all'E.N.A.M. Il trasferimento avrà luogo previo regolare verbale di consegna, fra i due Enti, approvato con Decreto del Ministero per gli Affari Economici, di concerto con il Ministero per gli Affari Finanziari.

Avvenuto tale passaggio i due Enti sono autorizzati ad eseguire le relative variazioni nelle rispettive scritture patrimoniali e contabili.

Il personale già assegnato ai servizi Ammasso e Motoaratura gestiti dal Credito Somalo, è trasferito all'E.N.A.M. ove conserva l'attuale trattamento economico e l'attuale stato giuridico.

# Art. 5.

# Patrimonio dell'E.N.A.M.

Il patrimonio dell'Ente è formato:

- a) dalle sovvenzioni e anticipazioni dovute dal Governo della Somalia per la gestione affidatagli.
- b) dei beni immobili e mobili ricevuti dalla gestione ammassi e motoaratura del Credito Somalo.
- c) dai beni immobili e mobili eventualmente assegnati dal Governo della Somalia per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
- d) dalle donazioni, legati, liberalità e qualsiasi altro provento che possa pervenire all'E.N.A.M.
- e) dai fondi ricevuti dalla gestione ammassi e motoaratura del Credito Somalo.

Della consistenza patrimoniale saranno tenute adeguate scritture immobiliari, mobiliari e finanziarie.

# Art. 6.

Istituzione di appositi capitoli di spesa e di entrata sul Bilancio del Governo della Somalia per i versamenti e i rimborsi dell'E.N.A.M.

Per il corrente esercizio finanziario e per gli esercizi finanziari successivi sarà inscritto sul bilancio del Governo della Somalia — Mi-

nistero per gli Affarì Economici — un apposito capitolo di spesa cui saranno assegnati gli stanziamenti di somme necessarie per gli ammassi e per i servizi di motoaratura affidati all'E.N.A.M. Lo stanziamento di tale capitolo costituisce, per lo stesso esercizio finanziario, la base della previsione dell'entrata del bilancio dell'E.N.A.M., che dovrà in ogni caso pareggiare con la previsione della spesa. La base della previsione dell'entrata del bilancio E.N.A.M. può eventualmente essere costituita od integrata dall'ammontare dei prestiti autorizzati od eventualmente dai fondi avuti dalla gestione del Credito Somalo o da altra eventuale fonte finanziaria. Per il corrente esercizio finanziario e per gli esercizi finanziari successivi sarà iscritto sul bilancio del Governo della Somalia un apposito capitolo dell'entrata cui dovranno affluire le somme rivenienti dalle operazioni dell'E.N.A.M.

## Art. 7.

Autorizzazione dell'E.N.A.M. ad eseguire operazioni finanziarie

L'E.N.A.M. potrà essere autorizzato, con Decreto del Ministro per gli Affari Economici, di concerto con il Ministro per gli Affari Finanziari, sentito il Consiglio dei Ministri, a contrarre prestiti interni ed esteri con istituti bancari od altri enti privati o finanziatori per il raggiungimento delle finalità dell'Ente stesso.

# Art. 8.

# Esenzione fiscale

Le operazioni relative all'ammasso ed ai servizi di motoaratura effettuate dall'E.N.A.M., nonchè tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relative alle operazioni stesse sono esenti da tasse, imposte e tributi vari presenti e futuri, spettanti sia al Governo dedlla Somalia, sia agli Enti.

## Art. 9.

# Commissione di vigilanza sull'E.N.A.M.

Ai fini della osservanza delle norme istituzionali e dei compiti assegnati all'E.N.A.M. è istituita una Commissione di Vigilanza composta dal Primo Ministro, che la presiede, dal Ministro per gli Affari Economici, dal Ministro per gli Affari Finanziari e da due funzionari, designati dal Primo Ministro. Potranno essere ascoltati, nella seduta della detta Commissione, su invito del Primo Ministro, esperti competenti nelle materie trattate, nonchè il Presidente dell'E.N.A.M. ed il Consigliere Delegato.

Alla Commissione è devoluta la competenza di esprimere parere vincolante sui piani per l'ammasso e per la ricerca delle necessarie fonti finanziarie. Detto parere sarà comunicato al Ministero per gli Affari Economici per quanto di competenza e di esso sarà fatta menzione nei provvedimenti adottati.

La Commissione di Vigilanza potrà disporre ispezioni in ogni campo dell'attività dell'E.N.A.M. e chiedere ogni documentazione, anche originale, attinente al lavoro svolto.

Le riunioni della Commissione saranno convocate dal Primo Ministro.

# Art. 10.

# Organi dell'E.N.A.M.

Gli organi dell'E.N.A.M. sono:

- Il Presidente:
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Collegio dei Revisori.

# Art. 11.

# Facoltà del Presidente

Il Presidente dell'E.N.A.M. è nominato con decreto del Ministro per gli Affari Economici, sentito il Consiglio dei Ministri, per la durata di un biennio ed alla scadenza può essere riconfermato.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'E.N.A.M., convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, firma i verbali dell'adunanza, vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate, indirizza l'andamento dell'Istituto secondo i compiti affidatigli, rilascia quietanza per conto dell'Ente, ordina le spese e le operazioni necessarie per il funzionamento dei servizi, autorizza azioni giudiziarie in qualunque grado di giurisdizione, con facoltà di abbandonarle, di recedere dagli atti e dalle azioni e di accertare analoghi recessi e rinuncie da altre parti in causa. Allo stesso, sentito il Consiglio di Amministrazione, è devoluta la firma dei provvedimenti relativi al personale dell'E.N.A.M.

Il Presidente può scegliere tra i membri del Consiglio di Amministrazione un Consigliere Delegato cui affidare uno o più dei poteri concessigli.

# Art. 12.

# Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione dell'E.N.A.M. è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente e da 5 membri nominati con decreto del Ministro per gli Affari Economici, sentito il Consiglio dei Ministri, per la durata di un biennio ed alla scadenza possono essere riconfermati.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a 5 sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti e sostituiti su proposta del Presidente dell'E.N.A.M. In caso di impedimento del Presidenete le sue funzioni sono assunte dal Consigliere Delegato ed in sua assenza il Ministro per gli Affari Economici, sentito il

Consiglio dei Ministri, provvederà con le nomine hecessarie,

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate per lettera contenente l'Ordine del Giorno, da spedire a mezzo di raccomandata al domicilio dei Consiglieri, almeno 5 giorni prima della seduta. Per motivi di urgenza possono essere disposte riunioni entro 24 ore con convocazione telegrafica.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta al mese e per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Il verbale della seduta viene trascritto in apposito registro ed è firmato dal Presidente e dal Consigliere cui viene affidato l'incarico di Segretario.

I partecipanti al Consiglio di Amministrazione sono tenuti al segreto.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione, su invito del Presidente, possono essere chiamati esperti nelle materie trattate o esponenti delle categorie interessate ai servizi dell'E.N.A.M. Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- avanzare proposte al Ministero per gli Affari Economici in merito ai servizi istituzionali dell'E.N.A.M.:
- esaminare i piani di attuazione per i compiti affidati all'E.N.A.M. secondo progetto sottoposto dal Presidente o dal Consigliere Relatore da lui delegato;
- deliberare sulla assunzione e licenziamento del personale nonche sul trattamento economico spettante a tutti coloro che sono addetti al funzionamento dell'Ente:
- approvare il bilancio di previsione ed il consuntivo dell'E.N.A.M.;
- approvare l'istifuzione e la soppressione di sedi periferiche: - deliberare l'acquisto di immobili ed altre attrezzature:
- esaminare annualmente le scritture patrimoniali e rejative
- deliberare su ogni argomento inerente la vita dell'E.N.A.M. sottoposto al Presidente.
- Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in tutti i casi di assenza od impedimento dello stesso.

### Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori e composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro per gli Affari Economici, sentita la Commissione di Vigilanza dell'E.N.A.M. Il Collegio dei Revisori dura in carica due anni ed alla scadenza possono essere riconfermati i suoi membri. Esercita le funzioni di riscontro per quanto è compatibile con la natura dell'E.N.A.M. secondo le norme vigenti nel Territorio per i sindaci delle Società Commerciali.

### Art. 14

# Riscontro da parte dell'Organo di controllo sulla gestione dell'E.N.A.M.

All'Organo di controllo esterno è data facoltà di seguire direttamente o a mezzo di funzionario appositamente delegato il riscontre sulla gestione dell'E.N.A.M.

### Art. 15.

### Svolgimento dell'attività dell'E.N.A.M.

UENAM svolge la sua attività esguento il biancio di previnceo predispota annimente in base el cumulti affididi e presenta i risultati della sua gestione con un conto consuntivo annuale. Il bilanno di prevince e e quella consuntivo sono commenti al Ministero per gli Affari Benomici al Commissione di Vigilianza deu meni prima dell'impo della gestione de 
deme is dopo la fine della gestione annuale. Trasvori sessanta 
giorni senza giunta comministence da parte del predetti Enti, sin J
preventivo che il consuntivo si intendono definitivamente samionati
et approvati e vengono perianto pubblicati se Dolitativo Utificiale.

Il bilancio preventivo el il conto consuntivo dovranno fare espicito inferimento alla decunettacone attestante i compiti affatta.

Il serimento alla decunettacone attestante i compiti affatta.

Il serimento el serimento consuntivo dovranno documentaris i insultata la gestione nei confronti della previsione ed in quella esce avvanzaria il contro consuntivo dovra essere documentato con copia aggiornata delle sentiture partinoniali della RENAM.

Il bilancio ha inizio il le gennaio e termina il 31 dicembre.

L'E.N.A.M. non potrà accantonare nella sua attività alcun utile, a meno che non sia espressamente autorizzato dal Ministero per gli Affari Economici, di concerte col Ministero per gli Affari Finanziari, sentito il Consiglio dei Ministri.

Per tutte le operazioni finanziarie potra avvalersi di uno speciale servizio di conto corrente presso l'Istituto Bancario Credito Somalo

o presso altra Banca.

L'ENAM, presenta ogni tre mesi al Ministro per gli Affari Economici ed alla Commissione di Vigilanza una relazione dettagliata su ogni aspetto delle sue attività ed avanza tutte le proposte che ritiene opportuno per il miglioramento dei suoi servizi.

### Art. 16.

### Scioglimento dell'E.N.A.M.

Il Ministro per gli Affari Economici, di concerto con il Ministro per gli Affari Finanziari, sentito il Consiglio dei Ministri, potrà disporre, per comprovate necessità, lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Ente. In tal caso provvederà a nominare un Commissarió liquidatore per l'esecuzione di tutti gli atti inerenti allo scioglimento stesso. Apposite disposizioni saranno impartite per l'ulteriore destinazione del patrimonio a scopo di interesse pubblico.

# Art. 17.

Facoltà regolamentare al Ministro per gli Affari Economici

Con decreti regolamentari il Ministro per gli Affari Economici, sentito il Consiglio dei Ministri, potrà, provvedere alla esecuzione del presente decreto legge.

Art. 18.

Il presente decreto legge, che entrerà in vigore alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, sarà presentato all'Assemblea Legislativa per la conversione in legge non oltre l'inizio della sessione immediatamente successiva alla data di pubblicazione.

Mogadiscio, lì 8 novembre 1957.

Anzilotti

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD HAGI FARAH ALI OMAR

VISTO e Registrato - Reg. n. 5 - foglio n. 208. Mogadiscio, lì 9 novembre 1957. Il Magistrato ai Conti: SPADARO.



### PARTE SECONDA

### DECRETI AMMINISTRATIVI

### GOVERNO DELLA SOMALIA

DECRETO Amm.vo 9 novembre 1957, n. 178 rep.

Inquadramento di Diplomati della Scuola Superiore di Disciplina Islamica, Scuola di Avviamento Professionale e Marittima.

### L'AMMINISTRATORE

VISTA l'Ordinanza 5 aprile 1954, n. 9 «Ordinamento del Personale Civile»:

VISTO il Decreto 22 dicembre 1955, n. 247, «Regolamento del Personale Civile»;

VISTO il Decreto 27 novembre 1954, n. 153 « Istituzione dei ruoli del personale civile »:

VISTO il foglio 12 settembre 1957, n. 678832, col quale il Ministero per gli Affari Sociali propone l'inquadramento di n. 35 maestri che hanno conseguito il Diploma di abilitazione all'insegnamento presso i vari Istituti governativi;

CONSIDERATO che tali diplomati costituiscono una garanzia per quanto concerne l'insegnamento della lingua araba, della Religione e delle materie di carattere professionale;

RITENUTO di dover soprassedere alle prove di esami, ai termini

dell'art. 33 della citata Ordinanza n. 9; SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Generali, di concerto col Ministro per gli Affari Sociali;

### DECRETA:

### Art. 1

I sottonotati Maestri diplomati sono assunti in servizio con la qualifica di «Maestro aggiunto» Categ. B.9 con lo stipendio mensile lordo di So. 350,— e con la decorrenza a fianco di ciascuno di essi segnata.

1 - Dahir Scek Nur	10	aprile	1957
2 - Ahmed Abdullahi Mussa		70	
3 — Abdullahi Mohallim Abdurahman		D	
4 - Osman Scek Mohamed		23	

5 - Abdulcadir Scek Abdullahi	1º luglio 1957
6 — Ali Scek Abubaker	»
7 — Ahmed Mohamed Omar	<b>»</b>
8 — Mohamed Ahmed Omar	<b>»</b>
9 — Bascir Mohallim Ali	»
10 — Osman Scek Ahmed Sultan	<b>»</b>
11 — Iman Hussen Abdullahi	»
12 - Ascim Aghil Abubaker	<b>»</b>
13 - Mohamed Dirie Abdi	<b>»</b>
14 - Ali Hagi Abdurahman	<b>»</b>
15 — Abdurahman Ahmed Ismail	» ·
16 — Ali Hassan Ghedi	<b>»</b>
17 — Ahmed Abubakar Scek	<b>»</b>
18 - Abdulcadir Scek Iusuf	<b>»</b>
19 — Mohamed Giumale Ghedi	<b>»</b>
20 — Osman Asci Abdullahi	<b>»</b>
21 — Ali Aden Sobrie	<b>»</b>
22 — Mohamed Scek Ahmed	<b>»</b>
23 — Iusuf Abdullahi Omar	» .
24 — Abdurahman Giama Ali	<b>»</b>
25 — Ahmed Abdi Adam	<b>»</b>
26 — Hagi Mussa Moheddin	<b>»</b>
27 — Hassan Elmi Ali	<b>»</b>
28 — Hussen Abdulle Ali	»
29 — Kalif Mohamed Giama	<b>»</b>
30 — Mohamed Ali Farah	<b>»</b>
31 — Mohamed Said Au Mussa	<b>»</b> .
32 — Scerif Ahmed Osman	<b>»</b>
33 — Abdullaziz Mohamed Nur	1º agosto 1957
34 — Abdullahi Hagi Elmi	»
35 — Ahmed Hassan Farah	1º novembre 1957

# Art. 2.

I predetti prenderanno posto dopo il pari grado Mohamed Said Samantar seguendo l'ordine di graduatoria sopra riportato.

# Art. 3.

I seguenti Maestri diplomati, avendo avuto già incaricato di insegnamento, sono esentati dal periodo di prova di mesi 6 e pertanto il loro stipendio sarà di So. 350,— lordi mensili.

- 1 Dahir Scek Nur
- 2 Ahmed Abdullahi Mussa
- 3 Abdullahi Mohallim Abdurahman
- 4 Osman Scek Mohamed
- 5 Abdullaziz Mohamed Nur
- 6 Abdullahi Hagi Elmi

# Art. 4.

I sottonotati maestri diplomati, non avendo avuto incarichi di insegnamento alla data della loro assunzione, sono tenuti a prestare servizio per un periodo di prova di mesi 6 con lo stipendio mensile lordo di So. 233,35, pari a 2/3 dello stipendio:

1 — Abdulcadir Scek Abdullahi	16 — Osman Asci Abdullahi
2 — Ali Scek Abubaker	17 — Ali Aden <b>Sobri</b> e
3 — Ahmed Mohamed Omar	18 - Mohamed Scek Ahmed
4 — Mohamed Ahmed Omar	19 — Iusuf Abdullahi Omar
5 — Bascir Mohallim Ali	20 — Abdurahman Giama Ali
5 — Bascir Monallim Ali 6 — Osman Scek Ahmed Sultan 7 — Iman Hussen Abdullahi 8 — Ascim Aghil Abubaker 9 — Mohamed Dirie Abdi 10 — Ali Hagi Abdurahman 11 — Abdurahman Ahmed Ismail 12 — Ali Hassan Ghedi 13 — Abdulcadir Scek Iusuf	20 — Abdurahman Giama Ali 21 — Ahmed Abdi Adam 22 — Hagi Mussa Moheddin 23 — Hassan Elmi Ali 24 — Kalif Mohamed Mussa 25 — Mohamed Ali Farah 26 — Mohamed Said Au Mussa 27 — Scerif Ahmed Osman
14 — Mohamud Giumale Ghedi	28 — Hussen Abdulla Ali
15 — Ahmed Abubaker Scek	29 — Ahmed Hassan Farah

# Art. 5.

La maggiore spesa di So. 58.978,70 derivante dal presente decreto farà carico ai fondi del Cap. 68 per l'esercizio finanziario 1957 e Capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Mogadiscio, lì 9 novembre 1957.

Anzilotti

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD MOHAMUD ABDI NUR SCEK ALI GIUMALE

VISTO e Registrato - Reg n. 5 - foglio n. 203. Mogadiscio, li 9 novembre 1957. Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DEGRETO Amm.vo 9 novembre 1957, n. 171 rep.

Inquadrameinto del Sig. Abdullahi Egal Nur.

I/AMMINISTRATORE

VISTA l'Ordinanza 5 aprile 1954, n. 9 « Ordinamento del Personale Civile »:

VISTO il Decreto 22 dicembre 1955, n. 247 «Regolamento del Personale Civile»;

VISTO il foglio 12 settembre 1957, n. 678832 col quale il Ministero per gli Affari Sociali propone l'inquadramento del Sig. Abdullahi Egal Nur, con incarico di insegnamento della lingua inglese presso la Scuola Media Superiore della Somalia;

CONSIDERATO che il predetto, a seguito di lusinghiero giudizio di Commissione esaminatrice, possiede i requisiti necessari per l'insegnamento della predetta lingua straniera e quindi di dover accogliere la proposta trattandosi del primo somalo qualificato all'insegnamento di detta lingua;

RITENUTO di dover soprassedere alla prova d'esame, a termini dell'art. 33 della citata Ordinanza n. 9;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Generali( di concerto con il Ministro per gli Affari Sociali;

# DECRETA:

## Art. 1.

Con decorrenza 1º luglio 1957, il Sig Abdullahi Egal Nur è assunto in servizio con la qualifica di «Maestro coadiutore di 1ª classe» — Categoria C — Grado VIII con lo stipendio mensile lordo di So. 450.—.

# Art. 2.

Il predetto prenderà posto dopo il pari grado Scerif Abdalla Osman ed è tenuto a prestare servizio per un periodo di prova di mesi 6 con lo stipendio mensile lordo di So. 300, pari a 2/3 dello stipendio.

## Art. 3.

La relativa maggiore spesa di So. 1.912,50 farà carico ai fondi del Cap. 68 per l'esercizio corrente e Capitolo corrispondente per l'esercizio futuro.

Mogadiscio, lì 9 novembre 1957.

Anzilotti

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD SCEK ALI GIUMALE MOHAMUD ABDI NUR

VISTO e Registrato - Reg. n. 5 - foglio n. 202. Mogadiscio, lì 9 novembre 1957. Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

## GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO Amm.vo 6 novembre 1957, n. 172.

Nomina del Sig. Hagi Diriè Herzi a membro del Consiglio di Amministrazione del Credito Somalo.

# L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1: « Istituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78: «Ordinamento del Governo della Somalia»;

VISTA la legge 30 settembre 1956, n. 10: Estensione delle attività del « Credito Somalo »:

VISTO il decreto 30 settembre 1956, n. 95: Approvazione testo modificato dello Statuto dell'Istituto di Credito di Diritto Pubblico «Credito Somalo» e successive modifiche:

VISTO il decreto 23 ottobre 1956, n. 74, relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto predetto:

CONSIDERATO che per necessità di studio il membro del Consiglio di Amministrazione del Credito Somalo Sig. Mohamed Auale Liban è assente dal Territorio:

RAVVISATA la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo membro in seno al Consiglio di cui sopra, in sostituzione del Sig. Mohamed Auale Liban, nella persona del Sig. Hagi Diriè Herzi;

SENTITO il Consiglio dei Ministri nella sua seduta del 30-10-1957; SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Economici;

# DECRETA:

Con decorrenza 15 ottobre 1957 il Sig. Hagi Diriè Herzi è nominato membro del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto di Credito di Diritto Pubblico «Credito Somalo» in sostituzione del Sig. Mohamed Auale Liban, dimissionario.

Mogadiscio, lì 6 novembre 1957.

Anzilotti

ABDULLAHI ISSA MOAHMUD. HAGI FARAH ALI OMAR. MOHAMUD ABDI NUR.

Ming.

VISTO e Registrato - Reg n. 5 - foglio n. 204. Mogadiscio, lì 9 novembre 1957. Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GCVERNO DELLA SOMALIA.

DEGRETO Amm.vo 9 novembre 1957, n. 173 rep.

Ammasso incenso Campagna 1957-58.

### L'AMMINISTRATORE

VISTO il Decreto 18 maggio 1956, n. 78: « Ordinamento del Governo della Somalia»;

VISTA la Legge 2 dicembre 1956, n. 15: « Ordinamento sugli scambi commerciali con l'estero e sul regime valutario»;

CONSIDERATA la necessità, in accoglimento delle richieste della popolazione della Migiurtinia, di disporre l'ammasso dell'incenso ner la campagne 1957 Romanne della migiurtinia. SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Economici;

# DECRETA:

## Art. 1.

E' disposto l'ammasso dell'incenso prodotto in Migiurtinia nella campagna 1957-1958. Il Ministero per gli Affari Economici provvederà ad iniziare le operazioni relative in attesa che la gestione passi all'istituendo Ente Nazionale Ammassi e Motoaratura.

## Art. 2.

I prezzi di ammasso sono fissati nelle seguenti misure:

Maidi	— qualità superiore	So. 3,00 al Kg.
	qualità media	So. 1,90 al Kg.
	qualità inferiore	So. 0,80 al Kg.
Bejo	qualità superiore	So. 1,50 al Kg.
	qualità media	So. 0,90 al Kg.
	qualità inferiore	So. 0,60 al Kg.

I prezzi saranno pagati ai conferitori per merce resa franco magazzini ammasso nelle località di raccolta.

# Art. 3.

E' vietata l'esportazione dell'incenso senza la prescritta licenza di esportazione rilasciata dal Ministero Affari Economici, come previsto nella Tabella E) annessa alla Legge 8 dicembre 1956, n. 15: «Ordinamento sugli scambi commerciali con l'Estero e sul regime valutario».

I contravventori saranno puniti in base all'art. 67 dell'Ordinamento doganale vigente nel Territorio che, per l'esportazione di merci di vietata esportazione, prevede la multa pari al triplo dei diritti doganali e la confisca della merce.

## Art. 4.

Il Ministro per gli Affari Economici, ove necessario per l'inci-

fari Finanziari, è autorizzato a disporre con propri decreti le modalità di esecuzione relative al predetto ammasso.

Mogadiscio, lì 7 novembre 1957.

Anzilotti

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD HAGI FARAH ALI OMAR

VISTO e Registrato - Reg. n. 5 - foglio n. 207. Mogadiscio, lì 9 novembre 1957. Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

# PARTE TERZA

VARIE

N. N.

•

į.